

Codice A1816B

D.D. 18 febbraio 2020, n. 303

**R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6461) - Fiume Bormida - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difesa spondale in comune di Saliceto nell'ambito del progetto di sistemazione della frana di valle al Km. 27+500 della S.P. 439 (tronco Saliceto-Monesiglio). Richiedente: Provincia di Cuneo, C.so Nizza n. 21 - 12100 CUNEO**



**ATTO N. DD-A18 303**

**DEL 18/02/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D. n. 523/1904 (P.I. n. 6461) - Fiume Bormida - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difesa spondale in comune di Saliceto nell'ambito del progetto di sistemazione della frana di valle al Km. 27+500 della S.P. 439 (tronco Saliceto-Monesiglio).  
Richiedente: Provincia di Cuneo, C.so Nizza n. 21 - 12100 CUNEO

In data 05/02/2020 la Provincia di Cuneo ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto e con nota n. 7043 in data 17/02/2020 è stato avviato il relativo procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo, redatti dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Cuneo con il supporto, per la parte idraulica, del professionista esterno Ing. Marta Begliatti, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di competenza del Settore scrivente ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904:

▪ *realizzazione di opera di difesa spondale mediante costruzione di 100 m circa di scogliera (altezza variabile tra i 4,00/5,00 m) in massi naturali di cava di grosse dimensioni (min mc. 0,80) lungo la sponda dx del fiume Bormida a difesa del tratto di versante a valle della strada provinciale N. 439.*

Il progetto è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 162 del 20/12/2019 e pertanto non è necessario dar corso alle pubblicazioni di legge;

A seguito del sopralluogo effettuato da parte di un Funzionario di questo Settore, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento, ai sensi del R. D. n. 523/1904, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

La realizzazione dei lavori resta comunque subordinata all'osservanza delle prescrizioni, indicazioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- *il tratto di scogliera in progetto dovrà essere realizzato, verso valle, in perfetto allineamento con il manufatto in pietra esistente; nel tratto di testata la scogliera dovrà essere adeguatamente immorsata nella sponda e le opere di fondazione della stessa dovranno essere realizzate al di sotto della quota di fondo alveo (quota estradosso fondazione ad almeno 1,00 m dalla quota di fondo alveo).*
- *Il tratto di fiume compreso tra le Sez. 1 e 8 dovrà essere ricalibrato mediante la movimentazione degli accumuli dei sedimenti presenti lungo la sponda sx , previa ovviamente pulizia dalle piante schiantate e pericolanti presenti in alveo e lungo la sponda, garantendo al termine dei lavori una regolare sezione di deflusso del corso d'acqua;*
- *al fine di preservare la stabilità del muro di sostegno/difesa in pietra esistente, si dovrà provvedere alla rimozione di tutte le alberature pericolanti (deperienti e fortemente inclinate) presenti sul versante al fine di diminuire il carico di spinta del materiale di copertura sul manufatto esistente; l'intero versante compreso tra la SP 439 e la sommità delle opere di difesa nuove ed esistenti dovrà essere riprofilato e stabilizzato; al fine di evitare ruscellamenti superficiali eventuali scarichi delle acque di piattaforma stradale dovranno essere regimati sino al punto di confluenza in Bormida mediante canalette e/o embrici.*

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 della L.R. 23 del 28.07.08;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- la L.R. n. 40 del 14.12.1998 er s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia di Cuneo, ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi di fondazione in alveo per la realizzazione della difesa dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni d' alveo o di sponda nella tratta di corso d'acqua interessata dai lavori; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. fatta eccezione per il materiale legnoso proveniente dagli eventuali interventi di taglio e decespugliamento all'interno dell'alveo attivo necessari per la formazione del cantiere, non potrà essere in alcun modo asportato materiale legnoso al di fuori delle zona di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; si ricorda che, ai sensi del R.D. 523, resta inoltre tassativamente vietata la rimozione delle ceppaie che sostengono le sponde;
4. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori, nonché tutte le opere idrauliche e pertinenze demaniali, eventualmente coinvolte dal cantiere, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. **il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo P.E.C., l'inizio e l'ultimazione dei lavori**, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, **nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;**
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti autorizzati presenti in alveo (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto che sarà realizzato con la presente autorizzazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/22004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.)

13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

**Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.**

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Fto Graziano Volpe